

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

LE PARTI:

La **Struttura per la prevenzione antimafia**, nella persona del Direttore pro tempore, Prefetto Paolo CANAPARO;

Anas S.p.A., Stazione appaltante, con sede legale in via Monzambano, 10 (RM), nella persona della Maria Dolores RUCCI, in qualità di Direttore Tutela Aziendale.

PREMESSO

- che l'articolo 14, comma 6-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate al contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e relativi subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- che la predetta Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al punto precedente, è competente, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per la stipula dei contratti e subcontratti indicati al punto precedente ed assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle predette attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo e Commissariati del Governo delle Province interessate;
- che, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ha adottato, nella seduta del 30 maggio 2024, le Linee guida, successivamente approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, nella riunione del 9 luglio 2024, con cui si definiscono le misure, anche in deroga alle disposizioni del libro II decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e successive modificazioni e integrazioni, per accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia da parte della Struttura, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, e si individuano l'ambito delle attività esenti, in attuazione di quanto previsto dal citato comma 6-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- che, nelle Linee guida richiamate al punto precedente, il predetto Comitato ha altresì fornito le indicazioni alla Struttura per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva su tutti gli esecutori e sullo svolgimento delle loro prestazioni contrattuali e la realizzazione, in particolare, di un monitoraggio dinamico sulle vicende negoziali e procedurali, nonché sui flussi finanziari, secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE n. 15/2015, sulla manodopera impiegata e sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili;
- che, sulla scorta delle positive pregresse esperienze degli accordi per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa sottoscritti in occasione della realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese ed altre opere assimilate, il citato Comitato ha predisposto un Protocollo-quadro, parte integrante delle predette Linee guida;
- che, in attuazione di quanto previsto dal citato protocollo-quadro, è stato redatto il presente protocollo sul cui testo è stato acquisito il parere favorevole della Sezione specializzata del suddetto Comitato nella riunione del 23 luglio 2024 a cui hanno partecipato i prefetti titolari delle Prefetture-UTG e dei Commissariati del Governo interessati dall'evento;
- che è volontà dei firmatari garantire il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'intero ciclo contrattuale, intercettando tempestivamente tutte le eventuali situazioni di opacità ed illegalità predittive di una possibile presenza malavitosa e contrastando

più efficacemente l'insidioso e mutevole fenomeno delle ingerenze illecite nella fase della realizzazione delle opere, in cui tendono a manifestarsi vulnerabilità con particolare riferimento all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi;

- che è altresì volontà dei firmatari garantire la sicurezza e la regolarità dei cantieri di lavoro, contrastando il fenomeno del lavoro irregolare e assicurando il rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche attraverso mirate azioni di prevenzione e di controllo;
- che, al fine di disciplinare l'applicazione del Protocollo ai rapporti contrattuali in corso di esecuzione al momento della sua sottoscrizione, secondo quanto previsto dalle Linee Guida, e di regolamentare taluni profili attuativi, è stato predisposto l'allegato Atto aggiuntivo sul cui testo è stato acquisito il parere favorevole della Sezione specializzata del citato Comitato nella citata riunione 23 luglio.

CONVENGONO E ACCETTANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono per:
 - a. Protocollo: il presente Protocollo di legalità;
 - b. Struttura per la prevenzione antimafia: la Struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito "Struttura", che sottoscrive il presente Protocollo;
 - c. Stazione appaltante: il soggetto aggiudicatore che sottoscrive il presente Protocollo;
 - d. Contratto di affidamento: l'accordo negoziale stipulato dalla Stazione appaltante con un operatore economico per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali richiamate in premessa;
 - e. Affidatario: l'operatore economico avente causa in un contratto di affidamento con la Stazione appaltante;
 - f. Soggetto aggiudicatore: il soggetto diverso dalla Stazione appaltante che aggiudica un atto negoziale avente ad oggetto le prestazioni contrattuali in premessa richiamate;
 - g. Subcontratto: l'accordo negoziale stipulato dall'affidatario o da altro soggetto aggiudicatore della filiera delle imprese per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in premessa indicate;
 - h. Gestore dell'interferenza: soggetto qualificato, diverso dall'affidatario che, sulla base di apposita convenzione stipulata con il soggetto aggiudicatore o un affidatario, se formalmente autorizzato, provvede in proprio o con affidamento a subcontraente alla risoluzione dell'interferenza, restando autonomo ramo della "filiera delle imprese" e restando comunque vincolato agli impegni ed obblighi di cui al presente Protocollo;
 - i. Subcontraente: l'operatore economico avente causa dall'affidatario o da altro soggetto aggiudicatore della filiera delle imprese;
 - j. Soggetto aggiudicatario: l'operatore economico a favore del quale è aggiudicato un contratto di affidamento o un subcontratto;
 - k. Filiera delle imprese: complesso dei soggetti individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, come interpretato dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e ai sensi degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e ss.mm.ii.. La "filiera delle imprese" è, dunque, il complesso dei soggetti che intervengono a qualunque titolo - a prescindere dalla natura del rapporto e dall'entità dell'importo - nel ciclo di realizzazione dell'opera. In essa sono, pertanto, ricompresi, oltre all'affidatario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti, anche se relativi ad attività collaterali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella filiera i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l. CCASIIP: il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari istituito presso il Ministero dell'Interno;
 - m. Banca-dati: la piattaforma informatica di cui all'articolo 3 del presente Protocollo;
 - n. Anagrafe antimafia degli esecutori: l'apposito elenco istituito presso la Struttura ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito "Anagrafe".

- o. Codice delle leggi antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni;
- p. Linee guida: l'atto di indirizzo adottato dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella seduta del 30 maggio 2024 e successivamente approvato, in data 9 luglio 2024, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Articolo 2.

Impegni di collaborazione

1. La Stazione appaltante assume l'impegno, in qualità di soggetto responsabile per la prevenzione antimafia delle attività affidate, a collaborare con la Struttura secondo le modalità di seguito indicate ai fini dell'attuazione del sistema di prevenzione definito dalle Linee guida, con particolare riguardo alla vigilanza e al monitoraggio dell'esecuzione dei lavori e delle opere e dei soggetti che le eseguono, e della tutela della legalità e della trasparenza nel ciclo contrattuale.
2. La Stazione appaltante assume altresì l'impegno, in qualità di soggetto aggiudicatore, ad inserire, o a citare espressamente, negli atti contrattuali con gli affidatari gli adempimenti e le clausole negoziali di cui al Protocollo, ivi comprese le relative misure sanzionatorie, ed a prevedere tra gli obblighi a carico dei predetti quello di provvedere analogamente negli atti negoziali con gli aventi causa, nonché quello di verificare che analogamente si provveda per quelli conclusi dagli altri soggetti aggiudicatori della "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.

Articolo 3.

Costituzione e gestione della banca-dati

1. Ai fini di consentire lo svolgimento, secondo le modalità previste dalle Linee guida, delle attività di controllo e di vigilanza nella fase esecutiva dei contratti e dei subcontratti per l'affidamento delle attività in premessa indicate, la Stazione appaltante provvede ad istituire e gestire, secondo le modalità tecniche individuate dalla stessa Struttura, una banca-dati con le modalità di seguito indicate, assicurandone il corretto funzionamento e, ove ritenuta necessaria, l'implementazione. Tale Banca dati deve contenere i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE n. 15/2015.
2. La Stazione appaltante assume la titolarità e la responsabilità dei dati e delle informazioni raccolti che devono essere considerati strettamente riservati e non ne potrà essere fatto uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nel Protocollo. La Stazione appaltante garantisce la correttezza, la qualità e la congruità dei dati e delle informazioni contenuti nella Banca dati e vigila sul suo popolamento che deve essere effettuato, sulla base degli specifici obblighi assunti in fase negoziale, da parte di tutti i contraenti e sub-contraenti a qualunque titolo intervengano e qualunque sia la posizione occupata nella relativa "filiera", per tutta la durata del relativo contratto o subcontratto. La Stazione appaltante assicura l'accesso e la regolarità e la continuità del flusso dei dati e delle informazioni nei riguardi della Struttura, dei Gruppi interforze antimafia delle Prefetture-UTG e dei Commissariati del Governo territorialmente competenti, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Direzione investigativa antimafia, del Gruppo interforze centrale istituito presso la Direzione centrale per la Polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, dell'Autorità nazionale anticorruzione e degli altri soggetti deputati ai controlli. Le utenze per l'accesso alla banca-dati sono abilitate entro 5 giorni dalla comunicazione dei soggetti autorizzati.
3. Ciascuna banca-dati si compone di due sezioni interfacciate tra loro:
 - a. "Monitoraggio degli esecutori e delle attività affidate";
 - b. "Settimanale di cantiere o sub-cantiere".
4. La sezione "Monitoraggio degli esecutori e delle attività affidate" deve contenere, oltre ai dati di cui all'articolo 85 del Codice delle leggi antimafia relativamente a tutti gli operatori economici della "filiera", qualunque sia la posizione occupata:
 - a. le informazioni relative all'oggetto, al termine di durata, ove previsto, e all'importo dei contratti e subcontratti, nonché la tipologia e il luogo di esecuzione delle prestazioni;
 - b. le indicazioni di uno o più conti "dedicati" e gli ulteriori dati previsti dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15/2015, nonché le annotazioni di eventuali sanzioni;
 - c. le annotazioni in merito all'eventuale risoluzione dei contratti e subcontratti e all'applicazione delle relative penali;
 - d. le annotazioni in merito alle sanzioni applicate per violazioni a prescrizioni contenute nel protocollo nonché per violazioni delle norme di capitolato;
 - e. le annotazioni relative al cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o

- dell'oggetto sociale degli operatori economici della "filiera";
- f. le annotazioni relative a variazioni degli assetti societari e gestionali degli operatori economici, nonché relative al direttore tecnico;
 - g. le informazioni relative a eventuali partecipazioni – anche minoritarie – degli operatori economici della "filiera" in altre imprese o società, anche fiduciarie.
5. L'obbligo di alimentare la Sezione di cui alla lettera a) del comma 4 è posto in capo al soggetto aggiudicatore, ad eccezione del conferimento dei dati e delle informazioni di cui alle lettere e), f) e g), a cui deve provvedere l'operatore economico interessato. Il soggetto aggiudicatore deve adempiere prima di procedere alla stipula dell'atto negoziale, fatte salve le annotazioni di cui alla lettera c), che devono avvenire entro 5 giorni dalla risoluzione, e d), che devono avvenire entro 5 giorni dall'applicazione delle sanzioni. Per le informazioni di cui alle lettere e) e g), l'operatore economico deve provvedere all'inserimento in banca dati entro 5 giorni dall'evento. Per quanto riguarda la lettera f), tale inserimento deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dall'intervenuta modifica. Rimane fermo l'obbligo di trasmettere alla Struttura entro lo stesso termine, a pena della cancellazione dall'Anagrafe, la documentazione relativa ai mutamenti nell'assetto societario o gestionale, secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. È fatto obbligo per i soggetti tenuti al conferimento dei dati e delle informazioni provvedere al tempestivo aggiornamento di quanto precedentemente comunicato.
 6. I nominativi dei soggetti responsabili dell'inserimento in banca dati dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 4 sono indicati nella relativa Sezione.
 7. La Stazione appaltante provvede ad inserire o a fare riferimento negli atti contrattuali con gli affidatari agli obblighi di popolamento della Banca dati con le modalità e nei termini stabiliti al comma 5 ed al relativo regime sanzionatorio, nonché a prevedere a carico dei predetti anche quello di provvedere analogamente negli atti negoziali con gli aventi causa e di verificare che analogamente si provveda per quelli conclusi da tutti gli altri eventuali soggetti aggiudicatori della "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
 8. La violazione degli obblighi di cui al comma 5, nonché il mancato rispetto dei termini ivi previsti, ovvero l'inoltro parziale dei dati e delle informazioni richieste, comporta per il soggetto inadempiente:
 - a. in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
 - b. in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la formale diffida ad adempiere;
 - c. in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto o subcontratto di cui non si è proceduto a dare le previste comunicazioni e con la risoluzione del contratto o subcontratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 6 del Protocollo.

Articolo 4

Monitoraggio dei flussi finanziari

1. Per lo svolgimento del monitoraggio finanziario, secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE n. 15/2015, la Stazione appaltante si impegna ad inserire nei bandi di gara, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, gli obblighi ad adempiere a quanto previsto dalla predetta delibera ed a stabilire a tal fine che i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione a quanto convenuto, ivi compresa l'applicazione delle misure sanzionatorie, del protocollo operativo redatto secondo il prototipo allegato sub A alla detta delibera e corredato dagli allegati 1 e 2.
2. Sono inclusi tra gli obblighi a carico dell'affidatario quello di inserire nei contratti apposita clausola, con cui gli aventi causa, del pari a pena di nullità assoluta del contratto, assumano i medesimi obblighi, nonché quello di verificare che nei contratti stipulati da tutti gli altri operatori economici della "filiera" sia inserita analoga clausola.

Articolo 5.

Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e sicurezza nei cantieri

1. Al fine di assicurare più efficaci forme di controllo sulla trasparenza e sulla legalità, nonché sul rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati e sulla sicurezza delle condizioni di lavoro, la Stazione appaltante, in qualità di soggetto aggiudicatore, predispone, per ciascun cantiere, il "Piano di controllo coordinato". L'attuazione del Piano è di competenza degli affidatari sotto la vigilanza

della Stazione appaltante ed il controllo svolto dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze antimafia istituiti presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo ed i Commissariati del Governo territorialmente competenti.

2. Gli affidatari sono tenuti a predisporre il "Settimanale del cantiere" secondo il modello approvato dal CCASIIP. Tale strumento operativo deve essere redatto e reso disponibile nella sezione dedicata della banca-dati di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Protocollo entro le ore 18:00 del venerdì precedente alla settimana di riferimento.
3. Gli affidatari individuano al proprio interno un "referente di cantiere", formalmente incaricato e responsabile dell'attuazione complessiva del "Piano", nonché della compilazione e dell'inserimento in banca-dati del "Settimanale del cantiere". Il referente di cantiere può altresì svolgere i compiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 del Protocollo.
4. Il "Settimanale di cantiere" deve contenere ogni utile e dettagliata informazione relativa:
 - a) all'opera da realizzare, con l'indicazione, limitatamente alla settimana di riferimento, delle attività previste, di tutti gli operatori economici, inclusi i titolari delle "partite IVA senza dipendenti", che a qualsiasi titolo opereranno nel cantiere, degli automezzi che vi avranno accesso, nonché dei nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere;
 - b) al referente di cantiere, a cui spetta l'obbligo di acquisire e inserire nella sezione dedicata della banca-dati tutte le informazioni inerenti alle attività e agli accessi previsti per la settimana entrante, nonché l'obbligo di comunicare e di inserire senza alcun ritardo ogni eventuale variazione rispetto ai dati in precedenza inviati;
 - c) all'affidatario, a cui spetta l'obbligo, per il tramite del referente di cantiere o di altro responsabile allo scopo appositamente nominato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori con l'impiego del personale, delle attrezzature, dei mezzi e dei macchinari segnalati.
5. Tutti gli operatori economici che a qualsiasi titolo operino nel cantiere devono comunicare al citato referente le informazioni necessarie alla compilazione del "Settimanale" nelle forme e nei tempi di cui ai precedenti commi.
6. Con esplicito riferimento alla forza lavoro impiegata di cui al punto a) del comma 4, ogni operatore economico coinvolto nella prestazione di lavori, servizi e forniture, deve inoltre comunicare al referente di cantiere:
 - a) i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) i dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 - c) i dati relativi al periodo complessivo di occupazione o in caso di nuove assunzioni le modalità di reclutamento della manodopera e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - d) le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore: dette informazioni possono essere fornite dall'operatore economico anche tramite presentazione di autocertificazione da parte del lavoratore in conformità all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il mancato rispetto dei termini previsti o l'inadempimento, sia pure parziale, degli impegni assunti, anche solo di comunicazione, comportano per il soggetto responsabile:
 - a) in sede di primo accertamento, l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - b) in sede di secondo accertamento, l'applicazione di una penale del 2% (due per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00) e con la formale diffida all'affidatario, a futuri accessi, indipendentemente dal numero e dall'entità delle violazioni riscontrate;
 - c) in sede di ulteriore accertamento, l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del corrispondente contratto di affidamento, comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00), e la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 6 del Protocollo.
8. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze antimafia istituiti presso le Prefetture-UTG o i Commissariati del Governo territorialmente competenti per:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b) verificare la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
9. Per le finalità di cui al comma precedente, i Gruppi Interforze antimafia, fatte salve le

competenze istituzionali attribuite dalla legge, possono:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati, presso laboratori indicati dalla Stazione appaltante, d'intesa con la Prefettura-UTG, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'affidatario secondo le procedure di accertamento o verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
10. Per le finalità di cui al comma 1, gli affidatari verificano, per il tramite del Referente del cantiere:
- a) che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'articolo 5 della legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;
 - b) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della legge n. 136/2010.
11. In caso di violazioni delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, accertate nell'esercizio dell'attività di monitoraggio e controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in ogni caso immediatamente allontanati dal cantiere, salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, l'impresa di riferimento del lavoratore e/o titolare/utilizzatrice del mezzo in violazione è sanzionata:
- a) in sede di primo accertamento, con una penale di euro 1.000 (mille);
 - b) in sede di secondo accertamento, con una penale di euro 1.500 (millecinquecento);
 - c) in sede di terzo accertamento, con una penale di euro 2.000 (duemila) con la formale diffida;
 - d) in sede di ulteriore accertamento, con una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento), con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. secondo le modalità di cui all'articolo 6 del Protocollo. Restano a carico dell'operatore economico sanzionato eventuali richieste risarcitorie da parte delle imprese esecutrici della "filiera" aventi causa, in linea diretta e indiretta.
12. Le violazioni di cui al comma precedente riscontrate durante il medesimo giorno o nel corso della stessa sessione di controllo sono considerate riconducibili a una programmazione unitaria e, di conseguenza, è prevista l'applicazione di un'unica penale, individuata secondo quanto stabilito ai punti a), b), c) e d) dello stesso comma. L'applicazione di tali misure sanzionatorie non interferisce eventuali ulteriori sanzioni previste in sede contrattuale.
13. La Stazione appaltante provvede ad inserire, o a citare espressamente, negli atti contrattuali con gli affidatari gli obblighi di cui al presente articolo ed il relativo sistema sanzionatorio, nonché a prevedere a carico dei predetti anche quello di provvedere analogamente negli atti negoziali con gli aventi causa e di verificare che analogamente si provveda per quelli conclusi da tutti gli altri eventuali soggetti aggiudicatori della "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.

Articolo 6.

Obblighi delle Stazioni appaltanti

1. La Stazione appaltante deve prevedere tra i requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento l'iscrizione in corso di validità nell'Anagrafe Antimafia, ovvero la previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione, fatti salvi i casi in cui tale iscrizione non è prevista come obbligatoria dalle Linee guida. L'assenza di tale requisito determina l'inammissibilità e l'esclusione dalla procedura. Per i soggetti iscritti in Anagrafe, la Stazione appaltante deve prevedere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che, rispetto al momento in cui è stata disposta l'iscrizione, non si siano verificati mutamenti negli assetti societari o gestionali relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del Codice antimafia.
2. Nel caso in cui l'operatore economico in sede di ammissione alla procedura di gara abbia dimostrato o esibito apposita dichiarazione sostitutiva da cui risulti la presentazione della domanda di iscrizione e non risulti ancora iscritto in Anagrafe al momento dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante deve comunicare il nominativo a questa Struttura anche con riferimento alle procedure di competenza di altri soggetti aggiudicatori della "filiera", per l'attivazione dei prescritti accertamenti antimafia in via prioritaria. Sino all'iscrizione in Anagrafe dell'operatore economico interessato non è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto o subcontratto.
3. La Stazione appaltante, per la partecipazione alle procedure di affidamento per le quali le Linee

guida non prevedano come obbligatoria l'iscrizione in Anagrafe, deve prevedere la presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del Codice delle leggi antimafia, concernente l'assenza delle situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la Pubblica amministrazione. La Stazione appaltante si impegna a trasmettere, con cadenza mensile, le autocertificazioni acquisite da tutti i soggetti aggiudicatori della "filiera" a questa Struttura ai fini dei successivi controlli a campione.

4. La Stazione appaltante deve indicare tra gli obblighi a carico degli affidatari quello di provvedere nella predisposizione degli atti di gara secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, nonché di verificare che analogamente si preveda da parte degli altri eventuali soggetti aggiudicatori della "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
5. Ove prevista come obbligatoria, l'iscrizione in Anagrafe è un requisito di ordine generale che deve essere posseduto per tutta la durata della procedura di affidamento e nel corso dell'esecuzione dei contratti e subcontratti. La Stazione appaltante provvede ad accertare la permanenza in Anagrafe degli affidatari e si impegna a prevedere tra gli obblighi a carico di questi ultimi quello di svolgere analoghi accertamenti per gli aventi causa e di verificare che analogamente vi provvedano gli altri eventuali soggetti aggiudicatori della "filiera", qualunque sia la posizione occupata, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
6. Ai fini dell'attivazione dei controlli nella fase esecutiva, la Stazione appaltante deve comunicare alla Struttura e alla Prefettura-UTG o al Commissariato di Governo territorialmente competenti la conclusione di tutti i contratti e subcontratti entro il termine di 5 giorni dalla loro sottoscrizione. La comunicazione deve riguardare anche la conclusione degli atti negoziali rientranti nei settori "sensibili" di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali si applicano le specifiche modalità di accertamento antimafia previste dalla detta legge 190.
7. La Stazione appaltante inserisce nei contratti di affidamento, a pena di nullità ex articolo 1418, comma 3, c.c., la clausola risolutiva espressa con la quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo negoziale, nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate dalla Struttura successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo. La clausola deve prevedere l'applicazione nei confronti dell'affidatario nei riguardi del quale è attivata di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del relativo contratto, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Protocollo. La penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice delle leggi antimafia, fermo restando quanto disposto dallo stesso articolo in termini di revoca.
8. La Stazione appaltante prevede a carico degli affidatari l'obbligo di inserire o fare espresso riferimento, a pena di nullità ex articolo 1418, comma 3, c.c., alla clausola risolutiva di cui al comma precedente negli atti negoziali con gli aventi causa e quello di verificare che analogamente si provveda, del pari a pena di nullità, per quelli sottoscritti da tutti gli operatori economici della "filiera", qualunque posizione occupino, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
9. La Stazione appaltante provvede senza ritardo ad ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola di cui al comma 5 nei confronti degli affidatari entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dell'informazione interdittiva, informando la Struttura e la Prefettura-UTG o Commissariato del Governo territorialmente competente e procedendo all'annotazione nella Banca dati dell'avvenuta estromissione del soggetto economico nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalle Linee guida e dal Protocollo. La Stazione appaltante prevede a carico degli affidatari l'obbligo di procedere analogamente a quanto previsto dal precedente periodo e di verificare che analogamente provvedano gli altri eventuali soggetti aggiudicatori nei confronti di tutti gli operatori economici della "filiera", qualunque posizione occupino, dandone comunicazione alla stessa Stazione appaltante.
10. Quanto disposto dai precedenti commi 7 e 9 non si applica qualora siano attivate le procedure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e degli articoli 34 e 34-bis e 94 bis del Codice delle leggi antimafia.

Articolo 7.

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo

1. La Stazione appaltante si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire o a fare riferimento in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«Il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione*

espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.»;

b) Clausola n. 2. *«il soggetto aggiudicatore, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.».*

2. La Stazione appaltante prevede tra gli obblighi a carico degli affidatari quello di inserire o fare riferimento alle clausole di cui al comma 1 in ogni atto negoziale con gli aventi causa e di verificare che analogamente si preveda per quelli sottoscritti da tutti gli operatori economici della "filiera", qualunque posizione occupino.
3. Il mancato inserimento delle clausole di cui al comma 1, ovvero il mancato esplicito riferimento alle stesse, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del relativo contratto o subcontratto.
4. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con ANAC.
5. La Struttura di missione antimafia, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni in legge n. 114/2014.

Articolo 8.

Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa

1. La Stazione appaltante si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire o a fare riferimento in ogni contratto di affidamento con i propri aventi causa le seguenti clausole:
 - a) Clausola n. 1. *«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore».*
 - b) Clausola n. 2. *«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto dalla Struttura e dalla Stazione appaltante e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».*
2. La Stazione appaltante prevede tra gli obblighi a carico degli affidatari quello di inserire o fare riferimento alle clausole di cui al comma 1 negli atti negoziali con gli aventi causa e di verificare che analogamente si preveda per quelli sottoscritti da tutti gli operatori economici della "filiera", qualunque posizione occupino.
3. La Stazione appaltante si impegna a prevedere nei contratti di affidamento quanto segue:
 - a) l'obbligo per l'affidatario e per tutti gli altri operatori economici della "filiera", di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
 - b) l'obbligo per l'affidatario di inserire nei propri contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione da parte della Stazione appaltante della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del Codice delle leggi antimafia relativa al cessionario;
 - c) l'obbligo per l'affidatario e qualunque subcontraente che intenda ricorrere al distacco della

manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del Codice delle leggi antimafia sull'impresa distaccante.

4. Il mancato inserimento o riferimento, da parte dell'affidatario o dei subcontraenti, alle clausole di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con la risoluzione del contratto o subcontratto che non contenga tali clausole, secondo le modalità di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di denuncia, di cui alla clausola a) del comma 1, è sanzionato con la risoluzione del contratto o subcontratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Protocollo.
6. La Stazione appaltante si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. La Stazione appaltante prevede l'assunzione di tale impegno da parte degli affidatari e l'obbligo da parte di questi ultimi di verificarne l'assunzione negli atti negoziali stipulati dagli altri operatori economici della "filiera", qualunque posizione occupino.
7. Nel caso in cui gli affidatari e i subcontraenti non provvedano all'adozione delle misure di cui al comma 6 è applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% dell'importo del relativo contratto di affidamento o subcontratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00). In caso di recidiva, la già menzionata violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto di affidamento o subcontratto.

Articolo 9.

Applicazione delle Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal Protocollo sono determinate ed applicate dalla Stazione appaltante direttamente nei confronti degli affidatari, ovvero, per tramite dei soggetti aggiudicatori, qualora rivolte a subcontraenti.
2. L'applicazione avviene mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute al soggetto economico responsabile della violazione, in relazione alla prima erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera.
3. Il soggetto aggiudicatore che, all'interno della "filiera", deve applicare la sanzione dà comunicazione dell'esito alla Struttura e alla Prefettura-UTG territorialmente competente. In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procede secondo le disposizioni del Codice civile.
4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono posti a disposizione della Stazione appaltante e da queste accantonati nel quadro economico dell'intervento. La Stazione appaltante può disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime penali ovvero per l'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione, secondo le indicazioni appositamente fornite dalla Struttura. L'eventuale quota residua delle sanzioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.
6. La risoluzione dei contratti o subcontratti in applicazione del presente Protocollo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico della Stazione appaltante e, ove ne ricorra il caso, degli affidatari o dei subcontraenti per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'eventuale applicazione di penali.

Articolo 10.

Monitoraggio antimafia anticipato

1. Al fine di consentire l'attivazione del monitoraggio antimafia anticipato secondo quanto previsto dalle Linee guida e, in particolare, di conoscere il quadro della filiera di esecutori e fornitori che saranno impiegati nella realizzazione di un'opera, la Stazione appaltante trasmette, su richiesta, i piani degli affidamenti alla Struttura e alle Prefettura-UTG o Commissariati del Governo territorialmente competenti.
2. Al fine di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree di sedime delle opere da realizzare, la Stazione appaltante si impegna altresì a fornire alla Struttura e alle

Prefetture-UTG o ai Commissariati del Governo territorialmente competenti il piano particellare di esproprio per le conseguenti verifiche.

3. Ai fini della trasparenza delle procedure ablativo, la Stazione appaltante si impegna a comunicare alla Struttura e alle Prefetture-UTG o Commissariati del Governo territorialmente competenti i criteri di massima ai quali intendono parametrare la misura dell'indennizzo, nonché eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali elementi di rilevanza penale che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.
4. La Stazione appaltante si impegna a fornire tempestivamente alla Struttura e alle Prefetture-UTG o Commissariati del Governo tutti gli elementi informativi utili per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza e controllo.

Articolo 11.

Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera

1. Nell'ambito delle azioni volte a contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere, le parti sottoscriventi assumono l'impegno ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori, la regolarità delle attività di cantiere e il rispetto della legislazione del lavoro e del CCNL, ritenendo necessario sottoporre a particolare attenzione le modalità di assunzione della manodopera.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso ciascuna Prefettura-UTG o Commissariato del Governo territorialmente competenti il "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", di cui fanno parte un funzionario della Direzione Territoriale del Lavoro, i rappresentanti delle Stazioni appaltanti, delle organizzazioni datoriali e dei sindacati rappresentativi dei lavoratori.
3. Al fine di non compromettere l'osservanza dei cronoprogrammi dei lavori, il "Tavolo" potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti le criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione di un'impresa e/o in conseguenza della risoluzione di un contratto o subcontratto.
4. Per le finalità di cui sopra, il "Referente di cantiere" deve trasmettere settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale di cantiere" che contenga l'indicazione delle imprese e i nominativi dei dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già inseriti.
5. L'inosservanza di quanto previsto al comma precedente è sanzionata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 11.

Articolo 12.

Entrata in vigore e applicazione del Protocollo

1. Il Protocollo entra in vigore il giorno successivo a quello della sottoscrizione.
2. La Struttura istituisce, entro 15 giorni dalla stipula del Protocollo, una "cabina di regia" allo scopo di effettuare una valutazione e un monitoraggio congiunto della relativa attuazione. A tale Cabina di regia, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle Prefetture-UTG e dei Commissariati del Governo dei territori interessati dall'evento e gli altri soggetti coinvolti dall'attuazione.

Il Direttore Tutela Aziendale
Dott.ssa Maria Dolores Rucci

Il Direttore
Prefetto Paolo Canaparo